

## Settore 2 - Economico Finanziario

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 116 del Registro di Settore  
del 10/11/2021

N. 336 del Registro Generale  
del 10/11/2021

**OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate - Anno 2021**

Il giorno **10/11/2021**, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

**PREMESSO** che l'art. 40, comma 3 –quinqes, del D.L.vo n. 165/2001 e sm.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e limiti finanziari entro quali si deve svolgere la contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora intendersi "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

**RICHIAMATO** l'art. 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, in base al quale ogni Ente del Comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate di cui all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse umane e per la produttività, cd risorse decentrate;

**DATO ATTO** che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite nell'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indica come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che comprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

**ATTESO** che il comma 1 del succitato art. 67 dispone che nel decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabilito indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 21.01.2004 determinate nell'anno 2017 che comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso art. 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

**CONSIDERATO** che l'art. 68 del CCNL recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabiliti secondo la vigente disciplina contrattuale integrativa;

**RITENUTO** dover procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, per la sola parte stabile di cui all'art. 67, comma 1 e 2 del CCNL 21.05.2018, al fine di poter riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità che sono finanziate con tali risorse e, comunque, necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili che se non espletati potrebbero arrecare un danno all'Ente (es. turnazioni e reperibilità) essendo istituti contrattuali già consolidati tra le parti nel vigente CDI di parte normativa;

**RILEVATO** che l'art. 23 comma 2 del D.L.vo 75 del 25.05.2017, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio al personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il

corrispondente importo dell'anno 2016;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, (c.d. Decreto "Crescita") convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

**PRESO** atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, la nuova disciplina fa riferimento all' "**ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale**" determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili;

**ATTESO** che spetta all'Organo politico di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito della capacità finanziaria disponibile in bilancio e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere all'applicazione della succitata disciplina vincolistica in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili;

**CONSIDERATO** che in attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2021, si è ritenuto necessario procedere con propria determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per finanziare gli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e continuità;

**DATO ATTO** che il Comune di Zollino:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 28 aprile 2021 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Considerato che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e della Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 16/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

**EVIDENZIATO** che, con la Circolare n.30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

**DATO ATTO** che le progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017 erano computate all'interno del fondo per il salario accessorio al loro costo storico e che quindi gli aumenti contrattuali susseguitisi erano a carico del bilancio dell'Ente;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b) la risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;"

**PRESO ATTO** che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari a Euro 833,20 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018;

**EVIDENZIATO**, che la retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam del personale cessato nel 2020 è pari ad Euro 1.723,81

**TENUTO CONTO:**

- che nell'anno 2020 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni
- che nell'anno 2020 l'Ente non ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale;
- che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 8 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle funzioni locali del 21.05.2018, le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNEL 21.05.2018 viene incrementato di una quota pari ad Euro 665,60;
- che sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018, pari ad Euro 5.000,00 comprensive di quelle relative agli incentivi per le funzioni tecniche (es art. 113, d. lgs. 50/2016)

**VISTI:**

- l'art. 9 c. 2 bis ultimo periodo del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della Legge 147/2013, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" ovvero per quanto operato nel periodo 2011-2014;
- l'art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 che prevede la ulteriore decurtazione dall'anno 2016: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c.2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;
- il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

**DATO ATTO** che per il fondo del finanziamento della retribuzione di posizioni organizzative e di risultato risultano stanziati pari a €. 19.047,96, e che in base alla nuova disciplina introdotta dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, tali risorse, ancorchè finanziate con onore a carico del bilancio, sono soggette ai limiti sul trattamento economico accessorio di cui all'art. 232, comma 2 del D.L.vo 75/2017;

**DATO ATTO**, altresì

- che a partire dal 1° gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.L.vo 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli di bilancio 2021-2023, esercizio 2021, approvato con Deliberazione CC n. 12/2021
- del rispetto dell'art. 9, comma 1 –lettera A punto 2 della legge 109/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTI**

- il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
- Il Regolamento di contabilità approvato con delibera CC n. 19 del 18.05.2016;
- Il Decreto Sindacale n. 1/2021 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;
- Lo statuto Comunale;

## DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante al dispositivo del presente atto.
2. Di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL del comparto funzioni locali come da **segunte prospetto**:

### FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI ZOLLINO - ANNO 2021

	2016	2021
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI	
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1</b> Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 32.734,62	€ 32.734,62
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1</b> Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).		€ -
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a)</b> Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).		€ 665,60
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b)</b> Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).		€ 833,20
<b>Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c)</b> Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).		€ 1.723,91
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d)</b> Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).		0,00 €
<b>Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e)</b> Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.		0,00 €
<b>Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f)</b> Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.		0,00 €
<b>Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g)</b> Riduzione stabile dello straordinario.		0,00 €
<b>Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h)</b> Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.		0,00 €
<b>Eventuale taglio del fondo storicizzato</b> - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ 9.622,04	€ 9.622,04

Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		€ -
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.		€ -
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.		€ -
<b>SOMMA RISORSE STABILI</b>	<b>23.112,58</b>	<b>€ 26.335,29</b>

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).		€ -
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.		€ -
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.		€ 178,77
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).		€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.		€ -
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.		€ -
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.		€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.		€ -
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>€ 178,77</b>

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016		IMPORTI
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	€ 23.112,58	€ 25.015,26
Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 Eventuale decurtazione o integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2018		€ 0,00
Riduzione fondo per rispetto limite 2016		-€ 976,54

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		IMPORTI
---	--	---------

<b>Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a)</b> Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).		€ -
<b>ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b)</b> Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa		€ -
<b>Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c)</b> Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€ 7.000,00	€ 5.000,00
<b>Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c)</b> Incentivi spese del giudizio		€ -
<b>Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e)</b> Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ 2.416,30	€ 3.397,79
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j)</b> Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.		€ -
<b>Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018</b> Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)		€ -
<b>Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091</b> Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.		€ -
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>€ 9.416,30</b>	<b>€ 8.397,79</b>

<b>TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</b>	<b>€ 32.528,88</b>	<b>€ 33.935,31</b>
--	--------------------	--------------------

<i>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</i>	€ 23.112,58	€ 25.015,26
P.O.	€ 16.164,51	€ 15.238,37
<b>TOTALE COMPLESSIVO VOCI SOGGETTE A VINCOLO</b>	<b>€ 39.277,09</b>	<b>€ 40.253,63</b>
<b>RIDUZIONE PER RISPETTO LIMITE</b>		<b>-€ 976,54</b>

- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale è stato ridotto di Euro 976,54 ai fini del rispetto del limite costituito dal corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58 e dal D.M. 17/03/2020 attuativo del d.l. 34/2019;
- Di attestare che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli di bilancio 2021-2023, esercizio 2021 ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti, alle OO.SS. Territoriali e alla RSU Aziendale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**  
(Dott.ssa Daniela PERRONE)

Il Responsabile di Settore  
f.to PERRONE DANIELA

**Settore 2 - Economico Finanziario**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Registro Generale Num. **336 del 10/11/2021**

OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate - Anno 2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 10/11/2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 10/11/2021

Il Responsabile dell'Area  
PERRONE DANIELA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 10/11/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 10/11/2021

Il Messo Comunale  
f.to TONDI DANILO